

**CAPITOLATO SPECIALE PER**

**LA SELEZIONE DELLA MIGLIOR PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI  
CAPODANNO 2025 IN PIAZZA DUOMO A TRENTO, DA SOSTENERE MEDIANTE  
SPONSORIZZAZIONE ATTIVA**

## **Art. 1 – Oggetto e finalità del contratto**

1. Il contratto è finalizzato alla sponsorizzazione attiva, nell'ambito della quale il Comune sostiene, in qualità di sponsor, l'organizzazione e la gestione, da parte di un soggetto individuato all'esito di apposita procedura selettiva, del **Concerto di Capodanno 2025 in piazza Duomo a Trento**, riconoscendo al medesimo evento carattere di rilevante interesse pubblico, sia in una dimensione di sviluppo di un'offerta culturale cittadina qualitativamente elevata, inclusiva ed accessibile, che in una dimensione di attrattività turistica del territorio. A fronte del sostegno come sopra assicurato, il soggetto selezionato (**sponsee**) riconosce al Comune il ruolo di main sponsor istituzionale dell'iniziativa, impegnandosi a promuoverne e veicolarne il logo in tutta la comunicazione inerente l'evento, nonché negli striscioni, stendardi e similari impiegati nel luogo di svolgimento.
2. La responsabilità della realizzazione dell'iniziativa, compresa l'assunzione di ogni onere diretto ed indiretto connesso alla medesima (es: adempimenti in materia di sicurezza), è esclusivamente in capo al soggetto selezionato (sponsee), senza che alcuna pretesa possa essere fatta valere nei confronti del Comune (**sponsor**).

## **Art. 2 – Descrizione dell'attività oggetto di sponsorizzazione**

1. L'attività oggetto di contratto di sponsorizzazione riguarda la completa realizzazione, gestione e organizzazione del concerto di Capodanno 2025, in piazza Duomo a Trento, nell'ambito del palinsesto natalizio a Trento.
2. Tale attività dovrà ricomprendere le seguenti caratteristiche:
  - realizzazione di un concerto, da svolgersi in occasione del capodanno a scavalco della mezzanotte (con countdown per la mezzanotte) e con copertura dell'evento non inferiore a 4 ore, come meglio precisato all'art. 5, che preveda necessariamente musica dal vivo e che possa includere, in aggiunta, ulteriori proposte di completamento che possono spaziare da: dj set, performance di danza, progetti di illuminazione (es: video mapping, schermi ledwall), effetti speciali e similari;
  - **la proposta musicale con musica dal vivo dovrà includere necessariamente, quale performance principale, almeno la presenza di un artista di caratura nazionale o internazionale, di cui dovrà essere allegato il curriculum artistico;**
  - la proposta complessiva dovrà essere ben strutturata ed artisticamente coerente, caratterizzarsi per una elevata qualità artistica, anche in termini di innovatività nell'ideazione o strutturazione e dovrà rivolgersi ad un target di pubblico trasversale;
  - la proposta dovrà essere armonizzata con il progetto "Trento, città del Natale", promosso dall'Amministrazione comunale e coerente con gli obiettivi del progetto stesso;
  - **il concerto dovrà essere completamente gratuito per il pubblico;**
  - al Comune di Trento dovrà essere riconosciuto il ruolo di main sponsor istituzionale dell'iniziativa e una chiara e visibile esposizione pubblicitaria (posizionamento di stendardi, striscioni e/o altro materiale promozionale) e mediatica del logo o segno distintivo, secondo le modalità che saranno oggetto di valutazione in sede di selezione del progetto e successivamente puntualmente condivise tra l'Amministrazione e il soggetto selezionato;
  - il soggetto organizzatore potrà reperire autonomamente sponsor ulteriori. La presenza degli altri sponsor non deve essere comunque tale da apparire agli occhi del pubblico come esclusiva o evidentemente preponderante rispetto allo sponsor istituzionale. In relazione, in particolare, all'eventuale apposizione di striscioni sul palco di sponsor o media partner ulteriori rispetto al main sponsor, deve essere assicurata pari visibilità allo sponsor istituzionale, prevedendo una struttura/formula espositiva almeno

corrispondente per dimensioni e visibilità. Al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale, sono in ogni caso escluse le proposte di sponsorizzazione la cui tipologia di messaggi veicolati riguarda:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa o di dubbia moralità;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerenti armi/guerra;
- sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate, anche in forma indiretta, dalla normativa vigente;
- messaggi in contrasto, anche in forma indiretta, con lo spirito dell'iniziativa "Trento, Città del Natale";
- messaggi pubblicitari che creino pregiudizio o danno all'immagine del Comune, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

3. Il servizio potrà altresì prevedere, come elementi accessori:

- attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande (anche alcoliche) oppure vendita di piccoli gadget o merchandising, purché all'interno di strutture di dimensioni contenute, non eccedenti mq 6,00 (salvo deroghe di lieve entità da concordare con l'Amministrazione) e in numero massimo di n. 6 casette (stile natalizio) da dislocarsi lungo il perimetro della piazza, in modo da non oscurare la visione del palco e del Duomo e compatibilmente con le indicazioni di sicurezza che saranno fornite dalle competenti autorità. L'eventuale proposta di somministrazione deve essere gestita prestando attenzione alle caratteristiche della piazza e degli esercizi in affaccio sulla medesima, in modo da non creare intralcio. A tal fine si raccomanda un confronto con con gli esercenti e/o con le relative associazioni di categoria per una miglior integrazione nella realizzazione dell'evento.
- Totem, palchi e spazi dedicati a sponsor specifici (es: autovetture) non possono essere previsti e presenti all'interno della piazza in prossimità del Duomo, di Palazzo Pretorio e comunque al centro della medesima. È eventualmente data facoltà di posizionarli lungo via Belenzani o in altro punto laterale in modo che non generi intralcio, fatta comunque salva l'obbligatoria autorizzazione del posizionamento da parte dell'Amministrazione comunale.

4. Anche ad aggiudicazione perfezionata, il Comune di Trento si riserva la facoltà di fornire prescrizioni vincolanti in ordine a tempistiche, adeguatezza estetico/dimensionale, posizionamento degli allestimenti nonché eventuali ulteriori aspetti connessi all'evento, allo scopo di garantire la buona riuscita dell'evento, ottemperare a prescrizioni normative o salvaguardare esigenze di interesse pubblico.

5. Nella realizzazione dell'iniziativa, il soggetto aggiudicatario deve infine prestare particolare attenzione all'attuazione delle indicazioni e raccomandazioni di cui al disciplinare del marchio ECO-EVENTI TRENINO, allegato alla delibera della Giunta provinciale n. 2089 dd. 3 dicembre 2021, nonché conformarsi ai CAM in materia di eventi, in quanto applicabili.

### **Art. 3 – Obblighi a carico del soggetto selezionato**

1. Il soggetto individuato (sponsee) dovrà garantire la corretta ed integrale **realizzazione, gestione e organizzazione** dell'evento serale del 31 dicembre 2024, sotto la propria esclusiva responsabilità, assicurando in particolare l'assolvimento delle attività sottoelencate:

- acquisizione, a propria cura e spese, di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qualunque altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore vigenti

- e necessario per lo svolgimento delle attività (es: concessione suolo pubblico, licenza pubblico spettacolo, deroga al rumore ed inquinamento acustico, SIAE, etc...), adempiendo ad ogni prescrizione od ordinanza proveniente dai soggetti istituzionalmente competenti nell'emanarle e sostenendo gli eventuali relativi oneri;
- rispetto e attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e provinciali in materia di pubblica sicurezza (es:piano della sicurezza dell'evento, formazione del personale impiegato etc.), servizio d'ordine, pronto soccorso, vigenti ed applicabili;
  - rispetto dei Criteri ambientali minimi di settore (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>). A tal proposito, l'Amministrazione procederà a richiedere apposita relazione e ad effettuare le verifiche di propria spettanza, come previsto dalla normativa;
  - predisposizione dell'area di spettacolo comprese le fasi di allestimento e disallestimento (anche del materiale informativo/pubblicitario) come definite all'art. 5, messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all'utilizzazione pubblica degli spazi individuati. Gli allestimenti necessari e complementari all'evento proposto dovranno essere conformi alle norme di sicurezza ed essere rispettosi ed adeguati al contesto ambientale ed architettonico di Piazza Duomo e del centro storico di Trento. Anche ad aggiudicazione perfezionata, il Comune di Trento si riserva la facoltà di fornire prescrizioni vincolanti in ordine a tempistiche, adeguatezza estetico/dimensionale, posizionamento degli allestimenti, nonché eventuali ulteriori aspetti connessi alla manifestazione, allo scopo di garantire la buona riuscita dell'evento, ottemperare a prescrizioni normative o salvaguardare esigenze di interesse pubblico;
  - completa gestione e organizzazione del programma presentato in sede di procedura selettiva nell'ambito della propria proposta, nel pieno rispetto dei parametri qualitativi e delle tempistiche ivi indicate o delle eventuali diverse indicazioni fornite dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dal punto precedente;
  - **includere, nella proposta musicale con musica dal vivo, quale performance principale, almeno la presenza di un artista di caratura nazionale o internazionale, di cui dovrà essere allegato il curriculum artistico;**
  - conferma definitiva dell'artista / degli artisti ingaggiato/i per l'evento entro il termine indicato in sede di procedura selettiva nell'ambito della propria proposta o diverso termine che sarà comunicato dall'Amministrazione. Eventuali variazioni successive saranno ammesse solo per esigenze debitamente motivate e comprovate e saranno soggette ad approvazione dell'Amministrazione;
  - promozione e comunicazione del progetto proposto, in raccordo con le attività del complessivo palinsesto de "Trento, città del Natale" ed in collaborazione con l'Amministrazione (Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili – Ufficio Cultura, Turismo ed Eventi);
  - stipula di idonea polizza assicurativa R.C.T/O, con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 per danni a cose e/o persone a copertura delle attività proposte, con espressa indicazione di copertura danni a cose date in custodia o in concessione di proprietà di terzi a copertura di eventuali danni che possano verificarsi durante lo svolgimento dell'evento proposto oggetto del presente Capitolato, ivi comprese le operazioni di allestimento o disallestimento dello stesso. Le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, a qualsiasi titolo abilitate dall'organizzatore a partecipare allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dell'evento che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'assicurato, provochino danni a persone, cose e/o terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime. Parimenti dovrà essere espressamente considerato terzo anche il Comune di Trento, in particolare in relazione ad eventuali

- danneggiamenti a beni, strutture, arredi e suolo pubblico urbano dati in concessione per l'organizzazione, l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione;
- costituzione di un deposito cauzionale a titolo di garanzia definitiva, come precisato nell'art. 25;
  - predisposizione di un'adeguata segnaletica per l'orientamento del pubblico;
  - eventuale transennamento e new jersey, chiusura, delimitazione o controllo dell'accesso di Piazza Duomo qualora richiesto dalle competenti autorità, presidio e sorveglianza della piazza mediante personale specificamente formato, fornitura e installazione di servizi igienici chimici in numero adeguato secondo le prescrizioni contenute nel piano della sicurezza, oltre che ogni altro ulteriore onere in materia di safety and security richiesto dalle competenti autorità, secondo le vigenti norme in materia di sicurezza per lo svolgimento di eventi aperti al pubblico con rilevante afflusso di pubblico. Compete all'organizzatore la definizione del dimensionamento atteso di pubblico per l'evento e la conseguente predisposizione delle misure di controllo e gestione degli accessi. In considerazione dell'afflusso registrato nelle pregresse edizioni si raccomanda di prevedere comunque una stima non inferiore a 7.000,00 presenze.
  - sostenimento dei costi relativi ai consumi idrici e l'attivazione delle relative forniture con gli Enti competenti, nonché degli oneri di smaltimento rifiuti, pulizia e spazzamento delle strade, gestendo la tempestiva attivazione dei competenti gestori dei servizi, al fine di assicurare la pronta pulizia della piazza al termine dell'evento e comunque entro il giorno 1 gennaio 2025;
  - predisposizione, mediante relazione a cura di un tecnico competente, della valutazione di impatto acustico relativa ai livelli sonori previsti nell'ambito dell'evento;
  - assunzione in via esclusiva di ogni onere e responsabilità in materia artistica, tributaria, oneri pubblicitari, imposte di legge, finanziaria e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi, delle attrezzature e delle attività, nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale privato necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Trento.
2. Il soggetto organizzatore (sponsee) a fronte della sponsorizzazione ricevuta dal Comune deve inoltre assicurare al medesimo:
- il riconoscimento del ruolo di **main sponsor istituzionale** dell'iniziativa, veicolandone logo, ruolo e funzione in ogni comunicazione inerente l'evento. Al logo del Comune e/o altro ulteriore segno grafico distintivo comunicato dall'Amministrazione comunale all'atto della sottoscrizione del contratto, deve essere assicurata centralità rispetto agli eventuali ulteriori loghi/marchi apposti sul materiale promozionale, comunicativo ed informativo, ivi inclusi eventuali striscioni, stendardi e similari impiegati sul luogo di svolgimento dell'evento. Lo spazio dedicato al logo dell'Amministrazione comunale non può essere inferiore, rispettivamente, al 10% della complessiva superficie di ciascuna locandina, opuscolo, manifesto o al 30% dello spazio complessivamente dedicato agli sponsor sui supporti presenti in loco in occasione dell'evento; salva l'eventuale offerta migliorativa presentata in sede di proposta tecnica. Il ruolo di main sponsor dovrà inoltre essere chiaramente pubblicizzato anche su tutta la comunicazione digitale (web, social, on-line), radiofonica, media e su quotidiani, secondo modalità da concordare con l'Amministrazione. I contenuti pubblicitari e comunicativi, sia cartacei che digitali, devono essere tutti preventivamente condivisi e concordati con l'Amministrazione.
3. L'immagine, il logo o il segno distintivo dell'organizzatore, del Comune e degli altri ulteriori sponsor possono essere veicolati anche attraverso la realizzazione – a cura e spese dell'organizzatore - di un allestimento dello spazio di concerto in linea con l'evento di capodanno e con il tema del Natale a Trento. Tale allestimento dovrà essere proposto in

sede di procedura selettiva e valutato dall'Amministrazione, che potrà legittimamente imporre prescrizioni in merito alle caratteristiche estetiche del medesimo ed al luogo di collocazione, in fase preliminare rispetto alla stipula del contratto.

4. Come definito all'art. 2, la presenza di più sponsor non deve comunque essere preponderante rispetto allo sponsor istituzionale.
5. Il soggetto individuato dovrà, inoltre, avere cura di astenersi dal procurare danni al patrimonio storico-artistico della piazza e delle aree circostanti, ponendo altresì in atto tutte le misure necessarie per impedire il verificarsi di danni anche ad opera di terzi, in occasione della manifestazione, assumendosi ogni responsabilità e conseguenti oneri di ripristino in caso di danneggiamenti. In particolare la zona adiacente alla Fontana del Nettuno dovrà essere opportunamente delimitata o transennata, tanto da impedire al pubblico di salire sul monumento ed evitare pertanto eventuali danneggiamenti.
6. Si precisa che la proposta selezionata potrà essere soggetta a modifiche secondo le eventuali indicazioni e prescrizioni dettate dai competenti enti ai fini del rilascio delle suddette autorizzazioni e titoli abilitativi, nonché ai fini del rispetto delle necessarie misure di sicurezza.
7. Altresì, l'Amministrazione comunale potrà richiedere modifiche o integrazioni di natura artistica o estetica, per ragioni di pubblico interesse.
8. Eventuali violazioni in merito agli obblighi previsti dal presente articolo potranno dare luogo all'applicazione di penali e, nei casi più gravi, in base al motivato giudizio dell'Amministrazione, alla risoluzione del contratto con eventuale addebito di oneri risarcitori, secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del presente Capitolato e dalla normativa vigente.

#### **Art. 4 – Impegni a carico dell'Amministrazione comunale**

1. L'Amministrazione comunale garantirà:
  - la liquidazione del corrispettivo con le modalità indicate nel presente capitolato;
  - la concessione dell'occupazione suolo pubblico temporaneo delle aree pubbliche di piazza Duomo, in esenzione dal pagamento del canone, ai sensi dell'art. 52, lett. p) del vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, fermo restando che la richiesta di occupazione suolo deve essere presentata dall'organizzatore;
  - eventuale supporto alle attività di organizzazione della sicurezza, anche attraverso la partecipazione – ove ritenuto opportuno e funzionale – a incontri con i soggetti preposti (es. Questura, Prefettura, Polizia Locale);
  - sostenimento dei costi per l'energia elettrica per l'alimentazione dell'evento;
  - collaborazione nella comunicazione e diffusione dell'iniziativa, nelle campagne ed iniziative istituzionali di comunicazione connesse all'evento di capodanno (es: conferenze stampa, manifesti, pagine web, ledwall, social, fioriere, totem e pannelli espositivi);
  - fornitura di attrezzature di cui all'apposito avviso per vantaggi economici, se compatibili con il tipo di evento e nei limiti in cui disponibili (es: palco (senza copertura), etc.);
  - come specificato all'art.3, qualora richiesto dalle competenti autorità e se disponibili, la fornitura di transenne e new jersey.

Gli adempimenti di cui al presente articolo che non dovessero essere assolti dall'Amministrazione comunale, per indisponibilità o altro impedimento, dovranno essere curati dall'organizzatore, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione comunale.

## **Art. 5 – Durata**

1. L'esecuzione del contratto, ad avvenuta stipulazione de medesimo, ha inizio alla data ivi indicata, fatta salva la possibilità di esecuzione anticipata su indicazione dell'Amministrazione. Lo sponsee si impegna a gestire ed organizzare l'evento serale dal giorno 31 dicembre 2024 al giorno 01 gennaio 2025, con la previsione di fasi di allestimento e disallestimento, come di seguito definito:
  - spettacolo – dalle ore 21:00 del 31/12/2024 alle ore 1:00 del 01/01/2025 con possibilità di estensione oraria su proposta del candidato ed approvazione da parte dell'Organo competente;
  - somministrazione alimenti e bevande – dalle ore 21:00 del 31/12/2024 alle ore 2:00 del 01/01/2025 con possibilità di estensione oraria su proposta del candidato ed approvazione da parte dell'Organo competente ;
  - fase di allestimento – dalle ore 8:00 del 30/12/2024 salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione;
  - disallestimento e ripristino degli spazi – entro le ore 8:00 dell'01/01/2025 (per quanto riguarda le strutture prospicienti l'entrata al Duomo) entro le ore 24:00 del 02/01/2025 (notte tra il 2 e il 3 gennaio) per le restanti strutture salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione.

## **Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato, l'operatore economico è soggetto all'osservanza della L.P. 2/2016, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, della legge 6 novembre 2012, n. 190, del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 3/11/1994 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 30/5/2020), del vigente "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione nonché di ogni altra disposizione vigente in materia" approvato con Deliberazione del Consiglio comunale dd 07.04.2004 n. 35, nonché della restante normativa vigente applicabile in materia.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e la documentazione inerente la procedura selettiva, si considerano prevalenti quelle inserite nel bando o nell'avviso di procedura selettiva.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti interpretano la disciplina contrattuale rimasta in vigore in maniera coerente con le finalità del contratto e, laddove opportuno, sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di procedura selettiva, devono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione; l'Amministrazione procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa l'Amministrazione nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle prestazioni eseguite, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo.

#### **Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto di sponsorizzazione, anche se non materialmente allegati allo stesso:
  - a) il capitolato speciale;
  - b) la proposta tecnica dell'organizzatore;
  - c) la proposta economica dell'organizzatore;
  - d) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
  - e) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando la modalità dello scambio di corrispondenza, in coerenza con l'articolo sopracitato e la circolare vigente dell'Ufficio contratti del Comune.

#### **Art. 8 – Importo della sponsorizzazione e modalità di finanziamento**

1. L'Amministrazione comunale riconosce, in favore del soggetto selezionato e a titolo di sponsorizzazione attiva dell'evento, un importo stabilito in misura fissa pari ad euro 45.000,00.= (IVA esclusa). L'importo della sponsorizzazione non potrà risultare superiore al 70% della spesa prevista in base alla proposta economica presentata in sede di procedura selettiva.
2. La quota di importo economico non coperta dal finanziamento comunale deve essere coperta dall'organizzatore con risorse proprie o con altre sponsorizzazioni o diverse forme di finanziamento, anche derivanti dall'attività di somministrazione e vendita, se attuata, come specificato all'art. 2. Le previsioni relative a tali voci di entrata sono inserite, insieme a quelle di uscita, nel PEF sopra citato. E' necessario che gli sponsor secondari non presentino irregolarità manifeste in riferimento i requisiti richiesti dagli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2026 (Nuovo codice appalti).

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione sponsorizzatrice per l'avvio dell'esecuzione del contratto, nonché la disciplina contrattuale e normativa applicabile per l'intera esecuzione contrattuale.
3. Qualora l'operatore non adempia, l'Amministrazione sponsorizzatrice ha facoltà di procedere all'applicazione delle penali stabilite dal presente capitolato e/o alla risoluzione del contratto, previa instaurazione del contraddittorio con l'organizzatore.
4. Entro il **01 dicembre 2024**, fatto salvo diverso accordo tra le parti, l'organizzatore deve presentare il **programma definitivo (scaletta definitiva degli artisti)**, redatto sulla base della proposta artistico-culturale presentata, da sottoporre all'approvazione del direttore dell'esecuzione.
5. L'Amministrazione può richiedere, tramite posta elettronica certificata, che l'esecuzione del contratto abbia inizio già nelle more della stipulazione, ma ad aggiudicazione perfezionata, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e dell'articolo 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.
6. Nel caso in cui l'operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, il medesimo è tenuto a formulare esplicita contestazione entro un termine congruo dalla comunicazione di avvio anticipato, a pena di decadenza.
7. Qualora per cause di forza maggiore non imputabile all'Amministrazione sponsorizzatrice, l'esecuzione del contratto non risultasse possibile, il confronto concorrenziale o il rapporto contrattuale potrà essere non aggiudicato, sospeso, interrotto o annullato o senza che i soggetti partecipanti alla procedura possano vantare alcuna pretesa.

#### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Il contratto di sponsorizzazione può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Eventuali variazioni in aumento e/o in riduzione potranno essere prescritte dall'Amministrazione, senza negoziazione, nel limite massimo del 10% dell'importo contrattuale.

#### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. L'Amministrazione corrisponderà una parte dell'importo, pari al 50% del totale, in via anticipata, a seguito alla presentazione definitiva del programma dell'evento (scaletta definitiva artisti), che deve avvenire entro il termine massimo del 1° dicembre 2024; mentre la restante parte dell'importo verrà corrisposta ad evento concluso, previa verifica ed attestazione del buon esito.
2. Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica, dedotte le eventuali penalità, ed in ogni caso non potrà avvenire oltre il 30° giorno dalla data di presentazione della fattura, salvo cause non imputabili all'Amministrazione e/o ulteriori cause derogatorie ammesse dalla legge. La fattura elettronica deve contenere tassativamente: il CIG, il codice univoco ufficio (DICLGP), il conto corrente dedicato (Codice IBAN). Dovrà inoltre contenere ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento.
3. Il pagamento del saldo è disposto, su presentazione di apposita fattura, previo accertamento della regolare esecuzione, alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, nel presente capitolato e nella proposta presentata in sede di procedura selettiva.

4. La presentazione della fattura di cui al punto precedente avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione ed è condizione essenziale per procedere alla corresponsione del saldo, da effettuarsi in seguito alla valutazione di cui sopra, la quale potrà anche comportare la sospensione dei termini normativamente previsti per il pagamento.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, trova applicazione quanto precisato dal presente capitolato e dalla Rdo, oltre alla restante disciplina normativa applicabile in materia.

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. L'Amministrazione ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed il rispetto delle disposizioni contrattuali e normative, ivi compreso il rispetto dei CAM; a tal fine, l'operatore economico si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. L'Amministrazione evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'operatore economico è chiamato a rispondere all'Amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 22.
3. L'Amministrazione, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni.

#### **Art. 15 – Vicende soggettive dell'operatore economico**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 1, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. In caso di Raggruppamento, vale quanto disposto dal presente Capitolato e dalla Rdo, oltre alla normativa applicabile in materia.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini della opponibilità all'Amministrazione, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di sponsorizzazione sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte

dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### **Art. 17 – Tutela dei lavoratori**

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato**

1. L'operatore economico selezionato deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'operatore economico selezionato deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di sponsorizzazione, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

#### **Art. 19 – Sicurezza**

1. L'operatore economico selezionato si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni applicabili nel caso di specie, che siano derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.
3. Entro il termine indicato dall'Amministrazione, l'organizzatore dovrà consegnare copia della documentazione di sicurezza che sarà richiesta.

#### **Art. 20 – Elezione di domicilio dell'operatore economico selezionato**

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o, in alternativa, presso la sede legale dell'operatore, privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii).

#### **Art. 21 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'organizzatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'operatore economico stesso, di terzi o dell'Amministrazione.

2. L'operatore economico organizzatore è altresì responsabile in via esclusiva di qualsiasi eventuale danno subito da terzi, persone o cose, nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. In relazione a quanto sopra, l'operatore economico si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T/O, con massimali non inferiori a € **3.000.000,00** per danni a cose e/o persone a copertura delle attività proposte, con espressa indicazione di copertura danni a cose date in custodia o in concessione di proprietà di terzi a copertura di eventuali danni che possano verificarsi durante lo svolgimento dell'evento proposto oggetto del presente Capitolato, ivi comprese le operazioni di allestimento o disallestimento dello stesso.
4. Le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, a qualsiasi titolo abilitate dall'organizzatore a partecipare allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dell'evento che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'assicurato, provochino danni a persone, cose e/o terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime. Parimenti **dovrà essere espressamente considerato terzo anche il Comune di Trento**, in particolare in relazione ad eventuali danneggiamenti a beni, strutture, arredi e suolo pubblico urbano dati in concessione per l'organizzazione, l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione;
5. Qualora l'operatore economico disponga già di una propria polizza assicurativa, la stessa dovrà essere ritenuta idonea alla copertura dei rischi sopra indicati connessi all'esecuzione del presente contratto, mediante eventuale appendice o dichiarazione dell'Assicuratore.
6. L'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale. In mancanza, il contratto non verrà stipulato e l'aggiudicazione revocata, con conseguente incameramento della eventuale cauzione prestata, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. L'operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
8. L'Amministrazione è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'operatore economico durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel contratto di sponsorizzazione attiva.
9. L'operatore economico è tenuto a trasmettere la polizza entro i termini che saranno comunicati dall'Amministrazione. L'inadempimento di tale onere può comportare la risoluzione del contratto.

#### Art. 22 – Penali

1. L'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di penali nei casi e nelle misure di seguito elencate:

Descrizione inadempimento	Valore della penale
comprovate carenze o difformità nella realizzazione dell'evento rispetto a quanto indicato nella propria proposta e/o indicato dall'Amministrazione nelle proprie prescrizioni, tali da incidere negativamente sull'immagine e reputazione del Comune. È considerata grave inadempimento anche la sostituzione non condivisa degli artisti e/o rimodulazioni quali-quantitative dell'evento, tale da comprometterne significativamente la resa rispetto alla proposta.	Misura variabile tra il 5% ed il 10% del valore del contratto, in base alla gravità

esposizione del logo indicato dal Comune di Trento che risulti assente o inadeguata in base a quanto disposto dall'art. 3.	Misura variabile tra lo 0,5% ed il 10% del valore del contratto, in base alla gravità
--	---

2. Nei casi sopraelencati, il Comune procederà alla contestazione scritta delle infrazioni, tramite PEC. Lo sponsee dovrà rispondere per iscritto via PEC e conformarsi alle eventuali prescrizioni fornite dall'Amministrazione entro il termine dalla stessa indicato, che non potrà essere inferiore a 5 giorni dal ricevimento delle stesse, salvo casi di urgenza debitamente motivati.
3. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebiterà all'affidatario le penali commisurate in base alla gravità nei limiti sopra indicati. Gli importi delle penali applicate sono trattenuti dall'Amministrazione comunale sul primo pagamento utile dovuto allo sponsee, ovvero mediante l'escussione totale o parziale della cauzione definitiva.
4. In ogni caso di applicazione delle penali sopra indicate è fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e/o il risarcimento del danno subito e di decretare l'eventuale esclusione dello sponsee da futuri contratti di sponsorizzazione.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso lo sponsee dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Art. 23 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il Comune può inoltre risolvere il contratto, previa instaurazione di apposito contraddittorio, nei seguenti casi:
  - nei casi di grave inadempimento o ritardo negli adempimenti di cui al precedente art. 22 (anche in aggiunta all'applicazione delle penali), rifiuto ingiustificato di conformarsi alle indicazioni fornite dall'Amministrazione entro il termine dalla stessa indicato;
  - violazione grave e reiterata degli obblighi previsti a carico dello sponsee dall'art. 3 del presente Capitolato, degli impegni assunti con la propria proposta, di prescrizioni fornite dall'Amministrazione o di norme vigenti;
  - ingiustificata sospensione o annullamento dell'esecuzione del contratto;
  - mancata esposizione del logo del Comune di Trento o esposizione gravemente insufficiente in base a quanto disposto dall'art. 3;
  - in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'operatore economico non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'affidatario.
4. Nei casi di risoluzione, il Comune procede a incamerare la garanzia definitiva, a titolo di parziale risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che il Comune stesso avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati.
5. La risoluzione del contratto viene notificata all'affidatario. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte dell'affidatario, della notifica del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa.

#### **Art. 24 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 25 – Garanzia definitiva**

1. L'organizzatore è tenuto alla costituzione di una garanzia definitiva pari al 5% del valore dell'importo finanziato a titolo di sponsorizzazione, mediante deposito cauzionale oppure polizza fideiussoria o fideiussione bancaria conforme al modello di cui al d.m. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello sviluppo economico, entro la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione o nel diverso termine che dovesse essere indicato dall'Amministrazione in seguito all'aggiudicazione.
2. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione comunale.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.
5. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
6. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
  - a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione comunale è quello di Trento".
  - b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili all'Amministrazione comunale".
7. Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Amministrazione comunale" i dati del Comune di Trento per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione", oltre alla descrizione sintetica delle prestazioni oggetto di contratto, anche il codice CIG.
8. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

#### **Art. 26 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Operatore economico, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### **Art. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'organizzatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m..
2. L'operatore economico organizzatore deve inserire nei contratti stipulati con privati o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

*“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).*

*I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento, identificato con i CIG n. , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*

*II. L'impresa (...), in qualità subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

*III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento”.*

3. L'organizzatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'operatore economico comunica al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'organizzatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.
6. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

#### **Art. 28 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'organizzatore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'organizzatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente sponsor ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

#### **Art. 29 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo, le spese occorrenti per la stipula del contratto e tutti gli altri oneri tributari, sono a carico dell'Operatore economico.

### **Art. 30 – Codice comportamento e disposizioni anticorruzione**

1. L'organizzazione e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "PIAO 2024-2026 - sottosezione rischi corruttivi e trasparenza".
2. Analogamente, ai sensi del "Codice di comportamento del personale del Comune di Trento", da ultimo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 380 del 27.12.2022, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trento ([www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)), l'organizzatore, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto applicabili.
3. Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'organizzatore attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Trento, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

### **Art. 31 – Riservatezza, trattamento dati personali**

1. In relazione contratto oggetto di sponsorizzazione, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.
2. I dati e le notizie di cui l'organizzatore verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio sono segreti e riservati.
3. L'organizzatore è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio.
4. L'organizzatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte e le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.
5. Il Comune e l'operatore economico sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679).

### **Art. 32 – Norme di chiusura**

1. L'operatore economico, avendo partecipato alla procedura di selezione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.